

Civile Sent. Sez. 6 Num. 14914 Anno 2015

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: CORRENTI VINCENZO

Data pubblicazione: 16/07/2015

## SENTENZA

sul ricorso 10522-2014 proposto da:

COMUNE di CASALMAGGIORE, in persona Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO  
VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO  
MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al  
ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

PONTREMOLI ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato STEFANO  
ALEANDRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARCO GERELLI, MARZIA SOLDANI giusta procura speciale a margine del controricorso;

*- controricorrente-*

avverso la sentenza n. 108/2013 del TRIBUNALE di CREMONA del 28/02/2013, depositata l'01/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato Miraglia Francesco difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Petretti Alessio (delega avvocato Aleandri Stefano) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Casalmaggiore propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Pontremoli Isabella, che resiste con controricorso lamentando che il Tribunale di Cremona, in accoglimento dell'appello di controparte ed in riforma della sentenza n. 121/2009 del GP di Casalmaggiore, ha annullato la sanzione elevata con verbale n. 98R/2007/V con condanna alle spese dei due gradi, accogliendo, per quanto ancora interessa, la censura sui vizi di motivazione in ordine all'insufficienza del tempo di durata della luce gialla, pari a 4 secondi.

Il tribunale ha statuito che la giurisprudenza di legittimità, citata dall'appellata, si è in effetti espressa sul punto ritenendo del tutto congruo il tempo di 4 secondi di durata della luce gialla, essendo onere dell'utente moderare la velocità in prossimità di un semaforo per l'eventualità, del tutto prevedibile, che scatti la luce gialla, soluzione ritenuta del tutto teorica mentre apparivano più convincenti le numerose decisioni dei GP che, dopo appropriate ctu, sono pervenute a stimare in non meno di 6 secondi, il tempo minimo del giallo.

Il ricorrente denuncia 1) insufficiente motivazione per avere la sentenza completamente omesso di spiegare i motivi per cui ha inteso discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e dall'interpretazione della prassi amministrativa sulla scorta di imprecisate sentenze di GP e ctu.

Si pone il problema se la statuizione del giudice di merito abbia dato luogo ad un accertamento in fatto sulla scorta delle richiamate decisioni a seguito di ctu o si sia posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell'accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non

contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza.

Non si ignora che l'orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicchè un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo ( Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc).

Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio.

L'osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza ( Cass. 21.7.2006 n. 16768).

Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.

Tuttavia il ricorso come proposto è inammissibile perché dà erronea applicazione al vecchio testo dell'art. 360 I n. 5 cpc mentre la sentenza, pubblicata il 1 marzo 2013, era soggetta alle censure regolate dal nuovo n. 5.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in euro 700 di cui 500 per compensi e dà atto della sussistenza ex dpr 115/2002 dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.


Roma 21 maggio 2015.

Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 16 LUG. 2015